

NOTA su

**DISCIPLINA IN MATERIA DI
“SERVIZI PUBBLICI LOCALI”**

**Legge n. 148 del 14 settembre 2011 – Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante:
“*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*”.**

Art. 4

**Adeguamento della disciplina dei Servizi Pubblici Locali
al *Referendum* popolare e alla normativa dall’Unione europea**

A distanza di pochi mesi dal *referendum* abrogativo che, come noto, ha determinato la caducazione dell’articolo 23-*bis* della Legge n. 133 del 2008 (e successive modifiche ed integrazioni) il legislatore è intervenuto a disciplinare (con le sopra menzionate disposizioni normative) la materia dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica.

L’intervento è complessivamente finalizzato alla reintroduzione di principi e meccanismi di liberalizzazione del settore nel rispetto dei principi prescritti dall’ordinamento comunitario. A tal fine, si sottolinea come il primo comma del sopra menzionato articolo 4 precisa espressamente che ***l’ente locale è legittimato a disporre l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle sole ipotesi in cui – in base ad un’analisi di mercato – la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.***

Al riguardo, è prevista **l’adozione entro il 13 agosto del 2012** – poi periodicamente e, comunque, prima di procedere all’affidamento del servizio -, di una “*delibera quadro*” da pubblicizzare e trasmettere all’Autorità *Antitrust* (esclusivamente ai fini della relazione al Parlamento), che evidenzii l’istruttoria compiuta, nonché per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione ed i benefici derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Quanto invece alle concrete modalità di affidamento dei servizi, le nuove norme riproducono sostanzialmente l’impianto dell’articolo 23-*bis*, prevedendo in via ordinaria che il conferimento avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituiti, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Tuttavia, occorre precisare che il legislatore – in deroga a quanto sopra precisato - ha previsto che nelle ipotesi in cui **il valore dell’affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di Euro 900.000 annui**, l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto dei requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta “*in-house*”.

Il testo normativo in questione reca ulteriori importanti precisazioni.

Ci riferiamo, nello specifico, all’assoggettamento delle società cosiddetta “*in-house*” al ***patto di stabilità interno***, nonché, l’assoggettamento (unitamente alle società miste) alle ***regole in materia di acquisto di beni e servizi*** di cui al Codice dei Contratti Pubblici e di ***reclutamento del personale e del conferimento degli incarichi***.

L'articolo 4 della manovra riproduce – altresì – i divieti di cui all'attività **extra moenia** per gli affidatari diretti (ivi incluse le società miste) negli stessi ampi termini previsti dall'abrogato comma 9 dell'articolo 23-bis, con esclusione delle sole società quotate e delle relative controllate nonché del socio privato selezionato con la predetta gara a “**doppio oggetto**”.

Anche ai sensi della nuova disciplina è consentito, tuttavia, derogare ai predetti limiti, consentendosi la partecipazione alla “**prima gara**” successiva alla cessazione del servizio (articolo 4, comma 33). Nulla muta, dunque, rispetto al quadro previgente, piuttosto, si alimenta il contrasto interpretativo, mai chiuso, in ordine all'applicabilità ed ai limiti delle predette restrizioni.

Di assoluta importanza è però il contenuto del comma 32 dedicato alla disciplina del periodo transitorio degli **affidamenti “non conformi”** alle nuove regole:

- a) Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore a 900.000 euro annui, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere b) e d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante alla data del **31 marzo 2012**;
- b) Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del **30 giugno 2012** ;
- c) Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, **cessano alla scadenza prevista dal contratto**;
- d) gli affidamenti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, **ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015**, ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del **30 giugno 2013** o del **31 dicembre 2015**.